

Conferenza Europea CECODHAS

“ La liberalizzazione dei mercati dell’energia: rischi ed opportunità ”

Guido Bortoni
Direttore Mercati

Autorità per l’energia elettrica e il gas

DIREZIONE MERCATI

Ancona, 21 aprile 2008



1 luglio 2007: liberalizzazione della vendita di energia elettrica

- COSA VUOL DIRE LIBERALIZZAZIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA?

LIBERALIZZAZIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA vuol dire che tutti i clienti sono liberi di scegliere un venditore di energia elettrica diverso dall'impresa distributrice, il fornitore "storico"

- QUANDO E' INIZIATA LA LIBERALIZZAZIONE?

In Italia la liberalizzazione della vendita per i clienti domestici è iniziata il 1° luglio 2007, ma i clienti più grandi sono liberi di scegliere il proprio venditore fin dal 1999

Il processo di apertura ha avuto luogo secondo quanto previsto dalla Direttiva 2003/54/CE:

- percorso dettato dal legislatore europeo
- graduale apertura condizionata al potere contrattuale e all'informazione del cliente finale → determinano la possibilità del cliente finale di trarre vantaggio dal mercato



I compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dopo il 1° luglio 2007

- In un mercato liberalizzato, il compito **dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas** è quello di intervenire per:
 - ✓ agevolare lo sviluppo della concorrenza nel mercato
 - ✓ creare, ove possibile, sinergie di sviluppo della concorrenza nel mercato all'ingrosso
 - ✓ tutelare i clienti finali nel processo di liberalizzazione dell'attività di vendita al dettaglio



Ciò va fatto tenendo conto delle diverse caratteristiche dei clienti finali e bilanciando il trade off esistente tra sviluppo della concorrenza e tutela dei clienti



La tutela del cliente finale nella legge

DIRETTIVA 2003/54/CE

Art. 3, comma 3:

garanzia di prezzi e qualità ragionevoli per tutti i clienti civili e, a discrezione del legislatore nazionale, per le piccole imprese

DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

COVERTITO CON LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 125

Art. 1, commi 2 e 3:

servizio di vendita di maggior tutela per i clienti domestici e le piccole imprese in bassa tensione

che non scelgono un venditore sul mercato libero



Clienti del servizio di maggior tutela

➤ Hanno diritto al servizio di maggior tutela:

- i clienti finali domestici
- le piccole imprese (cioè gli altri clienti finali non domestici)
 - fatturato annuo (o totale di bilancio) < 10 mln euro; < 50 dipendenti; tutti i punti di prelievo in bassa tensione

CARATTERISTICHE DEI CLIENTI AMMESSI ALLA MAGGIOR TUTELA

- scarsa capacità di comprensione delle offerte
- scarsa capacità di previsione di consumo
- scarsa competenza tecnica che per il venditore implica alti costi di commercializzazione e assistenza



Attivazione del servizio di maggior tutela


- **All'1 luglio 2007** i clienti sono stati ammessi d'ufficio al servizio di maggior tutela se al 30 giugno 2007 erano serviti nel mercato vincolato e non avevano esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice con effetti dall'1 luglio 2007
- **In qualsiasi momento** qualora tali clienti si trovino nel mercato libero possono riaccedere al servizio di maggior tutela
 - facendo richiesta all'esercente di maggior tutela
 - automaticamente nel caso si trovino senza un venditore nel mercato libero



Assetto del servizio di maggior tutela



Servizio di maggior tutela: condizioni economiche



Benefici dell'assetto della maggior tutela

- **Superamento del concetto di tariffa sulla *commodity* :**
prezzo massimo praticato da un soggetto obbligato a servire a prezzi e qualità ragionevoli
- **E adozione del concetto di prezzo:**
corrispettivo pagato a fronte di un servizio svolto in un mercato aperto alla concorrenza
- **Scelta del legislatore in continuità con il passato:**
l'assetto ricalca quello del vecchio mercato vincolato



Criticità dell'assetto della maggior tutela

- Incentivo per il cliente ad accedere al mercato libero legato alle condizioni economiche della maggior tutela → permanenza (almeno nel breve periodo) di componenti tariffarie di recupero (come UC1) riferite però a partite economiche dell'estinto mercato vincolato
 - ✓ ciò comporta un incentivo distorto verso l'uscita nel mercato libero e un onere ripartito solo su chi rimane nel mercato di maggior tutela
- Stimolo alla concorrenza limitato per:
 - ✓ caratteristiche del cliente: scarsa conoscenza del mercato elettrico e bassa propensione al cambiamento
 - ✓ presenza di operatori dominanti a livello locale avvantaggiati sia per la gestione storica del rapporto (marchio) sia dal punto di vista informativo per quanto concerne i dati di misura e conoscenza cliente (su rischio creditizio)



Il mercato libero



Le offerte nel mercato libero

- Nel mercato libero il prezzo pagato dal cliente finale per i servizi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica è frutto della **libera contrattazione** con il venditore
- Nel mercato libero le offerte a oggi presenti sono perlopiù:
 - **corrispettivi (sul kWh) a sconto rispetto alla maggior tutela**
 - **corrispettivi (sul kWh) fissi e invariabili durante un certo periodo di tempo (anche pluriennale)**
 - **offerte di tipo “flat”, che garantiscono una spesa fissa**
- Nel caso dei primi due tipi di offerta, i corrispettivi possono essere o meno articolati per fasce orarie (offerte biorarie)



Le offerte biorarie

- Le **offerte biorarie** sono offerte che prevedono un prezzo differente nelle diverse ore del giorno:

F1 ore di picco:

da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 19.00

F23 ore fuori picco:

da lunedì a venerdì: dalle 0.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 24.00
sabato, domenica

e festivi: tutte le ore della giornata

Si considerano festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre,
25 dicembre, 26 dicembre.

- Possono essere offerte dal venditore nel mercato libero
- Ma ne può fare richiesta anche il cliente in maggior tutela
- Purché il misuratore istallato presso il punto di prelievo rilevi l'energia elettrica nelle diverse fasce F1 ed F23



Interventi dell'Autorità: elenco venditori

- ❖ L'Autorità pubblica l'elenco dei venditori di energia elettrica ai **clienti finali in bassa tensione**
- ❖ Ai sensi di legge l'attività di vendita di energia elettrica è libera → non è necessaria un'autorizzazione alla vendita (diversamente da quanto accade per la vendita al dettaglio del gas naturale)
 - quindi l'iscrizione all'elenco è volontaria ma per potersi iscrivere i venditori devono possedere determinati requisiti
- ❖ Lo scopo dell'elenco è quello di diffondere l'informazione presso i clienti finali riducendo il vantaggio dell'operatore dominante



Interventi dell'Autorità: morosità

Applicazione in casi di morosità

del cliente finale:

- clausole contrattuali da inserire nel contratto di vendita e regole per il venditore per costituzione in mora
- obblighi di comunicazione (e relativi tempi) tra l'impresa distributrice e il venditore per sospensione per morosità del punto e riattivazione
- trattamento ad hoc per i clienti non disalimentabili

del venditore:

- obblighi di comunicazione di Terna e di impresa distributrice in caso di inadempimenti venditore su contratti di dispacciamento e di trasporto
- modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento del venditore inadempiente ai servizi tutelati

considerando l'evoluzione della vendita: il soggetto che può staccare fisicamente il punto di prelievo relativo al cliente moroso (**l'impresa distributrice**) è infatti un soggetto diverso dalla controparte contrattuale del cliente moroso (**il venditore**)



Interventi dell'Autorità: switching

- ❖ Lo **switching** (cambio di utente del dispacciamento) normalmente coincide con il cambio del venditore di un cliente finale
- ❖ I soggetti coinvolti nello switching sono:
 - l'impresa distributrice: responsabile dell'esecuzione tecnica dello switching
 - l'utente del dispacciamento nuovo: venditore del mercato libero o esercente la maggior tutela che chiedono di poter servire il cliente finale
 - l'utente del dispacciamento vecchio: venditore del mercato libero o esercente la maggior tutela che comunica che, a partire da una certa data, il cliente finale non verrà più servito da lui
- ❖ La richiesta di switching è effettiva a partire dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata presentata
- ❖ Il provvedimento definisce anche le modalità per la messa a disposizione:
 - dei dati di misura alla data dello switching per la regolazione delle partite economiche
 - dei dati di misura storici al venditore entrante



Altri interventi dell'Autorità

- ❖ **Obblighi di comportamento** in capo agli esercenti la maggior tutela che operano all'interno di un gruppo che svolge vendita nel mercato libero nei contatti con il cliente (chiarezza delle informazioni telefoniche o date agli sportelli, del sito internet, delle bollette)
- ❖ **Accesso ai dati di base:** informazioni che l'impresa distributrice è tenuta a dare ai venditori che ne fanno richiesta per poter formulare offerte in formato cartaceo ai clienti finali (dati di anagrafica, consumo, potenza, tipo di misuratore)
- ❖ **Codice di condotta commerciale:** regole di correttezza per il venditore da seguire nella fase di promozione commerciale → fase pre-contrattuale: informazioni minime, riconoscibilità del personale, scheda di comparazione
- ❖ **Trasparenza della bolletta:** quadro sintetico + quadro di dettaglio, almeno annualmente indicazione del mix delle fonti della produzione nazionale di energia elettrica

